



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO FALLIMENTARE

Fall. 9/2022
Cron. 83/2022

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer	Presidente
dott. Federico Paciolla	Giudice
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso per la dichiarazione del fallimento della società GALLMETZER ARNO & CO. SAS, presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano;
- vista la legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e le successive modifiche;
- ritenuta la competenza del giudice adito in quanto la società ha sede legale in un comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che il ricorso introduttivo è stato ritualmente notificato sia alla società, che al socio accomandatario;
- rilevato che all'udienza prefallimentare è comparsa per la società debitrice l'avv. Brizia Castrignanò, riferendo che sarebbero in corso trattative con un potenziale acquirente del complesso immobiliare e con la banca, creditore procedente nell'esecuzione immobiliare attualmente pendente presso questo Tribunale, chiedendo un rinvio dell'udienza, richiesta a cui si è opposto il Pubblico Ministero;
- considerato che la disciplina fallimentare mette a disposizione del debitore una serie di strumenti di risoluzione della crisi (piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato

pagina 1 di 5



preventivo, ecc.), i quali devono tuttavia essere tempestivamente attivati prima dell'emersione conclamata dell'insolvenza;

- ritenuto che nel caso in esame, a fronte di una consistente mole di debiti, pari a quasi 3 milioni di euro (come risulta dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020, allegata all'istanza di fallimento, nella quale è esposto altresì un patrimonio netto negativo per circa 190.000 euro) e della pendenza di una procedura esecutiva immobiliare da oltre un anno (con interventi spiegati da numerosi creditori per crediti pari ad oltre 2 milioni di euro), la situazione di insolvenza appare ormai irreversibile;

- rilevato che sussistono i requisiti di procedibilità, posto che dall'istruttoria prefallimentare risultano debiti scaduti e non pagati di importo superiore ai 30.000 euro ai sensi dell'art. 15, penultimo comma, l. fallimentare;

- rilevato che dall'istruttoria prefallimentare sono emersi numerosi elementi sintomatici dello stato di insolvenza, rappresentati dal debito pari ad un ammontare di circa 83.000,00 euro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dai numerosi debiti nei confronti dei creditori intervenuti nell'esecuzione immobiliare pendente presso questo Tribunale *sub* R.G. 47/2021 per un totale di oltre 2 milioni di euro; considerato inoltre che dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla società per l'anno di imposta 2020 risulta un patrimonio netto negativo per 193.197 euro, al cui ammontare concorre la perdita di esercizio pari a 45.430 euro e che risultano altresì esposti debiti per complessivi euro 2.917.891, a fronte di un attivo di 2.754.245 (costituito per lo più dall'immobile in corso di costruzione, al quale sono collegati i numerosi debiti oggetto degli interventi spiegati nell'esecuzione immobiliare);

- considerato pertanto che sussistono numerosi elementi da cui si possa dedurre lo stato di decozione della società debitrice;

- rilevato che la dichiarazione di fallimento nel caso di specie va estesa anche al socio accomandatario, il quale risponde dei debiti della società, ai sensi dell'art. 147, comma 2, l. fall. entro l'anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata;

- ritenuto quindi sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per la dichiarazione di fallimento,

P.Q.M.

dichiara il fallimento



di: **GALLMETZER SAS DI ARNO GALLMETZER & C.** (p.iva 02455540217), con sede legale in **Nova Ponente (BZ), Fraz. Ega n. 32**

e di: **GALLMETZER ARNO** (c.f. GLLRNA72M10A952H), residente in **Nova Levante (BZ), via San Valentino n. 43**

nomina

giudice delegato al fallimento la **dott.ssa Francesca Bortolotti** (e, quale sostituta, la **dott.ssa Cristina Longhi**) e curatore fallimentare l'**avv. Paola Muscolino** con studio in Bolzano, via Macello n. 65

ordina

al fallito/legale rappresentante di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie esistenti, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti.

ordina

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati); di apporre i sigilli, salvo che ricorrano motivi d'impossibilità, inutilità e comunque inopportunità della stessa, tenuto conto della natura e dello stato dei beni, di cui dovrà eventualmente darne conto; dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo, alla ricerca dei beni con modalità telematiche mediante l'accesso alle banche dati ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. Cpc.

fissa



per il giorno 10/05/2022 alle ore 10:00 l'adunanza per l'esame dello stato passivo delle domande tempestivamente pervenute davanti al Giudice Delegato, comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data il progetto dello stato passivo;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;**

avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

segnala

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita.

Il fallito/il legale rappresentante/gli amministratori/il liquidatore sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati dal giudice delegato, dal curatore o dal comitato dei creditori.

La corrispondenza di ogni genere (compresi fax ed e-mail) relativa ai rapporti compresi nel fallimento indirizzati al fallito o alla società fallita devono essere consegnati al curatore.

Ordina



alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona/società fallita se non reperibile al suo indirizzo.

La sentenza va notificata per intero al P.M. ed al debitore (art. 137 CPC) ed è comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento (art. 136 CPC).

Essa è annotata presso il registro delle imprese.

Contro la presente sentenza può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano entro il termine e con le forme previste dall'art. 18 legge fallimentare.

Così deciso in Bolzano il 31/01/2022.

Il Giudice est.

dott.ssa Cristina Longhi

La Presidente

dott.ssa Birgit Fischer

